

## BOZZA DI CONTRATTO

**Codice CIG: 768584933D**

**fra**

**FONDIRIGENTI** – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in Roma, Viale Pasteur, 10, in persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Carlo Poledrini CF 97141810586 (nel prosieguo anche *Committente*)

**E**

\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del Presidente e legale rappresentante \_\_\_\_\_, (nel prosieguo anche *Affidatario*)

### **Premesso che**

- con Determina 21/2018 sono stati definiti l'oggetto e le modalità di aggiudicazione del presente contratto;
- in data ....., il Committente ha pubblicato sul proprio sito apposito Avviso di Gara ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e co. 9 del Codice per l'affidamento del servizio relativo alla realizzazione di un modello di sviluppo del potenziale, rivolto a studenti del primo anno dei corsi di laurea magistrale, attraverso la sperimentazione di laboratori progettati e realizzati tra aziende ed i tre atenei delle Università degli Studi di: Milano Bicocca, Milano e Pavia.
- l'Affidatario ha presentato un'offerta ammessa alla procedura di gara;
- alla luce delle operazioni del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice, in data \_\_\_\_\_, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il provvedimento di aggiudicazione del presente contratto in favore di \_\_\_\_\_;
- l'Affidatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed ha presentato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 CdC a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal Codice (All. 4);
- il Codice identificativo gara (CIG) è 768584933D

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

### **ARTICOLO 1**

#### **Valore giuridico delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto del Contratto**

1. Fondirigenti affida a \_\_\_\_\_, che, come sopra rappresentato, accetta, la fornitura del servizio di realizzazione di un modello di sviluppo del potenziale, rivolto a studenti del primo anno dei corsi di laurea magistrale, attraverso la sperimentazione di laboratori progettati e realizzati tra aziende ed i tre atenei delle Università degli Studi di: Milano Bicocca, Milano e Pavia.

## **ARTICOLO 3**

### **Decorrenza e Durata**

1. Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha una durata complessiva di dieci mesi dalla sottoscrizione del contratto, e comunque fino alla data del .././.....

2. L'Affidatario dovrà iniziare l'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2 entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

## **ARTICOLO 4**

### **Obblighi dell'Affidatario**

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi e gli oneri che derivino dal presente contratto.

2. L'Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti di legge, del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta ed esatta esecuzione del contratto, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da lui esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

3. L'Affidatario è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ed assume l'obbligo di applicare tutte le norme vigenti e di adottare tutti i comportamenti, le misure e le cautele necessarie ai fini di un'efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e di incidenti al proprio personale ed a terzi in genere.

## **ARTICOLO 5**

### **Responsabili di Progetto**

1. L'Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall'Affidatario stesso nell'esecuzione del servizio. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e assicura, tra l'altro, la necessaria assistenza consulenziale al Committente.

2. Il Responsabile di progetto nominato dal Committente dovrà inoltre verificare lo stato di avanzamento delle attività e l'adeguatezza delle soluzioni tecniche implementate, valutando l'esigenza di eventuali modifiche o variazioni rispetto alle specifiche tecniche contrattuali.

3. Per tutte le attività di gestione e conduzione del progetto, il Responsabile di Progetto dell'Affidatario ed il Responsabile di Progetto del Committente potranno avvalersi del supporto di rispettivi referenti tecnici delle varie aree operative.

4. Per le attività di cui ai commi precedenti non vi sarà alcun tipo di compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto per i singoli servizi dell'affidamento.

## **ARTICOLO 6**

### **Normativa di riferimento.**

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, l'Affidatario deve fare riferimento alla normativa europea ed alla normativa nazionale applicabile nel settore in cui operi il Committente.

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

## **ARTICOLO 7**

### **Disciplina contrattuale del rapporto**

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:

- il presente Contratto d'appalto;
- l'Avviso di gara (All. 1);
- l'offerta tecnica ed economica presentate dall'Affidatario (All. 2 e 3);
- la garanzia definitiva (All. 4);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati.

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

## **ARTICOLO 8**

### **Esatta conoscenza del servizio da eseguire**

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione l'Avviso e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

## **ARTICOLO 9**

### **Luogo di esecuzione del contratto**

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell'Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.

## **ARTICOLO 10**

### **Variazioni del servizio**

1. È esclusa qualsiasi variante e/o modifica del presente contratto in corso di esecuzione, se non nei casi e nei modi espressamente previsti dall'art. 106 CdC.

In ogni caso, il Committente avrà facoltà di disporre modifiche al presente contratto sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

2. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che dovesse ritenere opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

3. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto, che l'Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.

4. L'Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

5. Qualora sia disposta una modifica del presente contratto, nei casi e nei modi di cui al presente articolo, la stessa potrà essere realizzata esclusivamente con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti.

6. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi del presente contratto non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

## **ARTICOLO 11**

### **Corrispettivo dell'appalto**

1. Il corrispettivo del contratto risultante dall'aggiudicazione potrà subire diminuzioni in dipendenza del numero delle imprese coinvolte effettivamente ammissibili; in nessun caso invece, il corrispettivo potrà subire incrementi.
2. A tal fine, per il reperimento del numero di aziende effettivamente coinvolte, l'aggiudicatario, in sede di rendicontazione finale dovrà presentare le certificazioni di partecipazione al progetto rilasciate dai rappresentanti legali delle suddette aziende.
3. A partire da queste verrà determinato il totale delle imprese ammissibili in quanto soddisfacenti il requisito di appartenenza alla categoria di Grande Impresa ai sensi delle definizioni dell'Unione Europea.
4. Determinato il numero di imprese effettivamente ammissibili, stante l'interesse della Fondazione a massimizzare la performance di risultato del modello sperimentale, ed al fine da garantire la sostenibilità scientifica del medesimo, funzione diretta della significatività delle imprese coinvolte, il corrispettivo del contratto risultante dall'aggiudicazione della gara subirà una decurtazione percentuale, pari all'eventuale percentuale di riduzione di imprese ammissibili, come sopra definite, rispetto alla soglia minima di 20.
5. Qualora tale percentuale di perdita dovesse superare il limite del 35% sarà in facoltà dell'amministrazione recedere dal contratto.
6. Pertanto ai sensi dell'art. 1460 c.c., è in facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice condizionare sospensivamente il pagamento dei SAL successivi al valore del 65% dell'importo del contratto aggiudicato, sino alla verifica finale della percentuale effettiva di riduzione delle imprese ammissibili rispetto alla soglia minima indicata.

## **ARTICOLO 12**

### **Modalità di pagamento**

1. Il Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo di cui al precedente articolo secondo le seguenti specifiche modalità: bonifico bancario.
2. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 13**

### **Tempi di esecuzione – Penali**

1. I servizi indicati al precedente art. 2 devono essere avviati entro i venti giorni successivi alla sottoscrizione del contratto tra il Committente e l'Affidatario.
2. In caso di ritardo rispetto al termine iniziale verrà applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura dell'1 per mille del corrispettivo totale del presente

contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 10% per cento dell'importo del contratto.

Superato tale limite, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

3. Tutte le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili. Esse potranno essere decurtate in sede di pagamento del corrispettivo contrattuale. Al superamento del 10% dell'importo contrattuale, il Committente si riserva di avviare le procedure finalizzate alla risoluzione del contratto per inadempimento. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

## **ARTICOLO 14**

### **Proprietà intellettuale e diritti di privativa**

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.

2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.

3. L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l'Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell'Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.

4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte del Committente di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente contratto, a causa

di pretesa violazione, resta ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto.

5. L’Affidatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Affidatario o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. Il Committente potrà, pertanto, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

6. L’Affidatario si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessari all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Fondirigenti o in eventuali registri od elenchi pubblici.

7. Tutta la documentazione inerente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Fondirigenti che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Fondirigenti.

9. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi da 5 a 8, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Fondirigenti avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 21 del presente contratto.

## **ARTICOLO 15**

### **Utilizzo del nome e degli altri segni distintivi di Fondirigenti.**

1. Al di fuori di quanto necessario per l’adempimento del presente Contratto è fatto divieto di utilizzare il nome e qualsiasi altro segno distintivo di Fondirigenti. In particolare, all’Affidatario è fatto divieto di utilizzare il nome e qualsiasi altro segno distintivo di Fondirigenti, nella misura in cui il loro utilizzo:

- a) crei l’impressione o presunzione che vi sia un legame tra chi li utilizza e Fondirigenti, qualora tale legame non sussista;

- b) induca il pubblico a credere che chi utilizza il logo benefici del sostegno finanziario, della sponsorizzazione, dell'approvazione o del consenso di Fondirigenti, quando ciò non corrisponda alla realtà;
- c) sia legato a un obiettivo o attività incompatibile con le finalità e i principi guida di Fondirigenti oppure sia altrimenti illecito.

5. L'Affidatario è responsabile che tutti gli obblighi e i divieti di cui alla presente disposizione siano correttamente rispettati dai propri subappaltatori, dipendenti e collaboratori di qualsiasi genere di cui dovesse servirsi nello svolgimento delle proprie attività.

## **ARTICOLO 16**

### **Sospensione e proroghe**

1. Nei casi e nei modi di cui all'art.107 CdC, il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si rendesse necessaria o opportuna per ragioni di necessità o di pubblico interesse ovvero qualora la sospensione si rendesse necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 21 del presente contratto.

## **ARTICOLO 17**

### **Verifica stati avanzamento e controllo attività**

1. La verifica degli stati di avanzamento delle attività relative ai servizi oggetto del presente contratto, così come definiti negli atti della procedura e nell'offerta tecnica presentata, è eseguita dal Responsabile di Progetto del Committente.
2. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
3. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività



alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

4. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non sia stato eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

5. Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 21.

## **ARTICOLO 18**

### **Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto**

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte del presente contratto. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 21, con rivalsa sulla cauzione presentata, e l'Affidatario sarà obbligato a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei servizi oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento dell'Affidatario stesso.

2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Committente e dunque non avrà effetto alcuno nei confronti del Committente salvo che consti l'espressa accettazione, per iscritto, di quest'ultimo. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. È ammesso il subappalto alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

4. Fermo quanto sopra, l'Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento con le modalità indicate in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

## **ARTICOLO 19**

### **Riservatezza**

1. L'Affidatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e s'impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 21, fermo restando che l'Affidatario si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'inadempimento dell'obbligo di riservatezza da parte dell'Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 20**

### **Cauzione**

1. Ai sensi dell'art. 103 CdC, l'Affidatario ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla corretta esecuzione del presente contratto. La garanzia dovrà permanere, per l'intero importo indicato, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

2. La fideiussione di cui al comma precedente sarà automaticamente svincolata, previa deduzione di crediti del Committente verso l'Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. Ai fini di tale svincolo non è necessario alcun nulla osta del Committente, ma deve sussistere la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Affidatario del documento, in originale o in copia autentica, di regolare esecuzione dell'appalto.

3. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la fideiussione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Committente ha altresì diritto di valersi della fideiussione prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario ed ha il diritto di valersi della fideiussione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Committente può, inoltre, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la fideiussione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 21.

## **ARTICOLO 21**

### **Risoluzione del contratto**

1. È in facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione e/o il funzionamento a regola d'arte del servizio;
- b) nel caso di inadempimento previsto dal precedente art. 17 comma 6;
- c) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo del contratto;
- d) nell'ipotesi prevista dal precedente art. 16 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
- e) qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 17;
- f) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 18;
- g) nell'ipotesi prevista nel precedente art. 19;
- h) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 20;
- i) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 20;
- j) in caso di liquidazione dell'Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- k) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- l) nel caso di perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale per l'esecuzione dei contratti pubblici;

- m) nel caso in cui il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 CdC;
- n) nel caso in cui siano state apportate modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), c) ed e), ovvero comma 2, lett. a) e b), CdC, oltre le soglie indicate dall'art. 106 CdC stesso;
- o) in ogni altro caso previsto dal presente contratto o dalla normativa vigente.

2. Inoltre, il Committente dispone la risoluzione del presente contratto qualora:

- nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 CdC.

3. Quando il RUP accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, questi formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l'Affidatario ritardi indebitamente la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente contratto, il RUP gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e *subendi* da parte del Committente. Il Committente, inoltre, sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

## **ARTICOLO 22**

### **Recesso del contratto**

1. Il Committente può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario da parte del Committente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi già eseguiti.

## **ARTICOLO 23**

### **Controversie**

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

## **ARTICOLO 24**

### **Trasparenza e Tracciabilità**

1. L'Affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 105, commi 2, 7, 9, CdC, dall'art. 3, comma 1, della l. 136/2010, dell'art. 80, comma 5, lett. h), CdC, in ordine al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 55/1999, nonché al rispetto della clausola T&T (Trasparenza e Tracciabilità). In merito, l'Affidatario si obbliga a:

- a) comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, periodi quinto e sesto, CdC;
- b) depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ai sensi dell'art. 105, comma 7, primo periodo, CdC;
- c) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 136/2010, ai sensi dell'art. 105, comma 9, CdC;

- d) comunicare l'eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*, di cui all'art. 1, commi 52 e segg., l. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l'attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione, nonché a trasmettere un aggiornamento nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa;
- e) inserire in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, la presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.

2. Il Codice identificativo gara (CIG) è 768584933D.

## **ARTICOLO 25**

### **Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione dei servizi deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.

## **ARTICOLO 26**

### **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**

1. Il funzionamento, i poteri e le competenze del RUP nella fase di esecuzione del presente contratto sono disciplinati dalle leggi vigenti, dagli atti di gara nonché dal presente Contratto, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza e controllo sull'attività dell'Affidatario.
2. La funzione di RUP è affidata al Direttore di Fondirigenti, Dott.ssa Costanza Patti.

## **ARTICOLO 27**

### **Elezione di Domicilio e Comunicazioni**

1. Agli effetti del presente contratto, l'Affidatario elegge domicilio in \_\_\_\_\_. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
2. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:  
se al Committente, PEC [fondirigenti@postecert.it](mailto:fondirigenti@postecert.it),  
se all'Affidatario, PEC \_\_\_\_\_.
3. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento della PEC.

## **ARTICOLO 28**

### **Spese contrattuali – IVA – Registrazione**

1. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale anche relativamente all’imposta di bollo dovuta sull’offerta presentata, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa solo in caso d’uso.

## **ARTICOLO 29**

### **Consenso al trattamento dei dati personali delle Parti**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art. 15 e seguenti della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti s’impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

## **ARTICOLO 30**

### **Clausola di leale collaborazione**

1. Le Parti si impegnano a concludere ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione del presente contratto, che, nel comune interesse e vantaggio, consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dello stesso.

## **ARTICOLO 31**

### **Norma di rinvio dinamico**

1. Per tutto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le prescrizioni e le disposizioni delle vigenti norme in materia di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché quelle in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e ogni altra legge, norma, piano e/o disposizione inerente l’appalto oggetto del presente contratto, oltre documentazione della procedura, quesiti, aggiudicazione e controdeduzione fornite ed offerte in sede di gara.

2. In caso di difformità fra quanto previsto nel presente contratto e negli altri atti della procedura rispetto a quanto disposto dalla normativa di settore, quest'ultima prevale ai fini della disciplina del presente contratto.

Roma, 15 novembre 2018

Per il Committente

---

Per l'Affidatario

---

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 10 (Variazioni del servizio);
- art. 11 (Corrispettivo dell'appalto);
- art. 12 (Modalità di pagamento);
- art. 13 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 16 (Sospensione e proroghe);
- art. 17 (Collaudo - Verifica e controllo sull'attività);
- art. 18 (Divieto di cessione del contratto - Subappalto);
- art. 21 (Risoluzione del contratto)
- art. 23 (Controversie)
- art. 27 (Elezione di domicilio e comunicazioni).

Roma, 15 novembre 2018

Per l'Affidatario

---